



CONVENZIONE QUADRO

Piano strategico per la ricostruzione e la prevenzione del rischio sismico nel

Comune di Amandola (Fermo)

TRA

L'Università Politecnica delle Marche (di seguito denominata UNIVPM) CF 00382520427, con sede legale in Ancona, Piazza Roma n. 22, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. Sauro Longhi nato a Loreto (AN) il 11/9/1955, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. del

E

Il Comune di Amandola (Fermo) (di seguito denominato COMUNE), con sede legale in Amandola, piazza Risorgimento n. 17, CAP 63857, C.F. 80001030446, Partita Iva 00426220448, rappresentata dal Sindaco, Dott. Ing. Adolfo Marinangeli, nato a Amandola (FM) il 12/04/1955 legittimato alla firma del presente atto

Premesso che

- UNIVPM ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- Il COMUNE possiede un patrimonio storico artistico, architettonico e paesaggistico di notevole pregio, la cui tutela e valorizzazione sono assunte come azioni prioritarie;
- Il COMUNE è all'interno del cratere del terremoto che ha colpito le regioni appenniniche da agosto 2016 a gennaio 2017;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia UNIVPM che il COMUNE possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;



- l'art. 15 della legge 241/90 così recita: ".... Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune."

Tutto ciò premesso

UNIVPM e il COMUNE, di seguito denominate anche "le Parti",

si impegnano

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza

convengono e stipulano quanto di seguito

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il COMUNE e UNIVPM convengono di istituire un rapporto di collaborazione scientifica per un 'Piano strategico per la ricostruzione e la prevenzione del rischio sismico'. Il Piano si articola in fasi di ricerca propedeutiche alle azioni e ai livelli della ricostruzione, che interessano diversi settori disciplinari, da quelli scientifici a quelli umanistici. Il piano individua in via prioritaria gli ambiti di intervento, nel capoluogo e nelle frazioni, stabiliti in base al livello di danno subito e al valore strategico per il riequilibrio urbanistico.

Articolo 2 - Contenuti specifici attinenti alla Convenzione

Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- attuazione delle attività di ricerca sulla storia urbana a sostegno del piano di ricostruzione, a partire dal recupero dell'Archivio storico comunale;
- attuazione delle attività di ricerca sulle emergenze architettoniche e monumentali della città



storica:

- attuazione delle attività di ricerca per stabilire le modalità di formazione degli aggregati per la riparazione e il miglioramento sismico e funzionale;
- attuazione delle attività di ricerca nel campo dell'ingegneria strutturale e sismica;
- promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio attraverso l'attivazione di una 'summer school' internazionale;
- partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali.

A sostegno di quanto sopra, il COMUNE si rende disponibile:

- 1) a istituire e finanziare borse e/o premi di studio e assegni di ricerca, nei limiti delle previsioni del bilancio comunale;
- 2) a cofinanziare borse di dottorato di ricerca nei settori disciplinari su definiti, nei limiti delle previsioni del bilancio comunale;

Articolo 3 - Accordi attuativi

Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta regolate da specifici atti e/o accordi attuativi nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Nel caso in cui gli atti e/o accordi attuativi riguardanti le prestazioni di servizio siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno essere conformi alla normativa sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – D.lgs. n. 50/2016 e conformi alle normative vigenti in materia.

Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro, saranno autorizzati ed approvati dagli organi competenti per materia e valore in conformità a quanto



previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 4 - Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, UNIVPM e COMUNE si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

Art. 5 – Referenti

L'Università indica quale struttura di riferimento il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e dell'Architettura - Sezione Architettura (DICEA) – diretto dal Prof. Maurizio Brocchini e indica come Responsabile Scientifico di tale accordo il prof. Antonello Alici, componente dello stesso Dipartimento.

Il Comune indica come Referente l'Ing. Andrea Spinaci C.F. SPNDR71M21L191M.

Art. 6 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni),

Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo del logo dell'UNIVPM.



Art. 8 - Oneri

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'articolo 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 9 – Durata ed eventuale rinnovo

La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato agli organi competenti delle parti.

Gli accordi attuativi conseguenti alla presente convenzione avranno una durata compatibile con la durata complessiva della Convenzione quadro salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma.

In ogni caso rimangono salvi gli effetti delle convenzioni attuative perfezionate e non ancora concluse al momento della scadenza della Convenzione quadro.

Al termine della convenzione UNIVPM e COMUNE redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti e, in caso di rinnovo, una relazione sugli obiettivi futuri.

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi; lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 10 - Diritti di proprietà intellettuale

Le Parti, si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti di UNIVPM e del COMUNE coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno:



in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

I professori e i ricercatori di UNIVPM si riservano comunque il diritto di utilizzo dei risultati per il proseguimento della ricerca in ambito istituzionale. In tal caso, UNIVPM terrà informato l'altro contraente.

Nell'ambito delle convenzioni attuative aventi ad oggetto attività di ricerca e/o consulenza commissionata potranno essere stabilite la proprietà e il diritto esclusivo di sfruttamento da parte del committente. In ogni caso sono fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore

Art. 11 – Riservatezza

Le parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 12 – Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro del Comune assume tutte gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti



ospitati presso i locali del Comune.

Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro di UNIVPM assume i medesimi oneri nei confronti del personale del Comune ospitato nei locali dell'Ateneo.

Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii..

Art. 13 - Coperture assicurative

UNIVPM dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali del Comune sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Il Comune garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali di UNIVPM.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 14 - Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità

"Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal



d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.

L'Università dichiara di aver preso visione ed accettare il modello organizzativo adottato dal contraente in attuazione del d.lgs. n.231/2001 e l'eventuale Codice etico.

Il contraente dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'Università Politecnica delle Marche e consultabili nel sito web dell'Ateneo alla pagina Amministrazione trasparente.

Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente accordo/convenzione..."

Le Parti convengono inoltre che costituiscono motivo di risoluzione della convenzione per inadempienza il verificarsi a carico del Contraente di una delle seguenti fattispecie:

- a) apertura di una procedura di fallimento a carico o altre procedure derivanti da insolvenza;
- b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- c) mancato rispetto da parte del Contraente dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dalla convenzione, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- d) violazione ripetuta delle norme di sicurezza.

Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Università di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi



imposti dal L. lgs. 30/6/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e

ss.mm.ii.

Nel merito delle attività della presente convenzione quadro, il responsabile della struttura responsabile è titolare del trattamento dei dati.

Il Comune autorizza UNIVPM a rendere noto sul proprio sito istituzionale la presente convenzione ed a pubblicare sul medesimo sito, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti i relativi contratti attuativi.

Art. 16 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Art. 17 - Registrazione e spese

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico delle Parti in misura paritaria.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 co° 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'imposta di bollo in questi casi è assolta ai sensi del Decreto del Ministero per l'Economia e le Finanze del 17/06/2014.

Art. 18 - Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

Letto, approvato, sottoscritto



Ancona, data2018

Amandola, data2018

Università Politecnica delle Marche

Comune di Amandola

Il Rettore

Il Sindaco

Prof. Sauro Longhi

Ing. Adolfo Marinangeli